

CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO FINALITA'DEL SERVIZIO

L' oggetto del capitolato è l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare consistente nel complesso delle prestazioni di natura socio-assistenziale erogate al domicilio di persone disabili e in genere di nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione. Il servizio è finalizzato a favorire il miglioramento della qualità di vita degli utenti e delle loro famiglie e l'inserimento nei normali circuiti relazionali, oltre che il conseguimento del massimo livello possibile di autonomia e autodeterminazione nel proprio ambiente di vita, riducendo il ricorso a strutture residenziali.

Le modalità di realizzazione sono descritte nel presente Capitolato speciale d'appalto.

Art. 2 DESTINATARI

Sono destinatari del servizio i cittadini diversamente abili, adulti, residenti nel territorio comunale, in situazione di handicap grave, con particolare priorità, le persone con importante limitazione dell'autonomia e dunque con alto bisogno assistenziale, che vivono da sole o senza adeguato supporto familiare o inserite in nuclei familiari privi o carenti di risorse di autonomia.

Art. 3 VALORE E DURATA DELL' APPALTO

Importo complessivo presunto dell'appalto: €.199.980,00 + IVA al 4% , tale importo corrisponde a prevedibili n. 13.332 ore prestazioni, il cui costo orario di €.15,00 +IVA al 4% è da intendersi l'importo orario a base d'asta per la presentazione dell'offerta.

Con tale costo orario il prestatore di servizi si intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti norme e per tutto quanto occorre per fornire le prestazioni.

L'appalto avrà la durata di un anno decorrente dalla formalizzazione degli atti di aggiudica del servizio, comunque fino ad esaurimento del monte ore prestazioni di servizio di assistenza domiciliare aggiudicato.

L'economia derivante dall'applicazione del prezzo complessivo offerto potrà essere utilizzata per l'espletamento di un maggior numero di prestazioni del Servizio di Assistenza domiciliare.

Il Comune si riserva la facoltà di variare, entro il quinto d'obbligo, in aumento o in diminuzione il numero delle ore previste per il servizio, proporzionando conseguentemente i relativi emolumenti, in ragione delle esigenze del servizio stesso nel corso dell'anno, nonché delle disponibilità di bilancio, senza che l'Aggiudicataria possa opporre eccezioni, rifiuti ovvero richiedere risarcimenti.

E' facoltà dell'Amministrazione appaltante recedere dal contratto nel caso di soppressione del servizio o variazione delle modalità di gestione.

Art.4 INVARIABILITA' DEL PREZZO DEL SERVIZIO

Il costo orario del servizio, nella misura in cui esso viene aggiudicato, rimarrà fisso ed invariato, trattandosi di prestazione di servizio la cui durata, così come prevista dal presente art.è determinata in anni 1(UNO)

Art. 5 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DE SERVIZIO

Il servizio oggetto di appalto comprende i seguenti interventi:

- aiuto e cura della persona :
 - alzata e messa a letto
 - cura dell'igiene personale (quotidiana e/o programmata)
 - vestizione
 - aiuto nella deambulazione e nel corretto uso degli ausili per l'autonomia
 - aiuto nell'assunzione dei pasti
 - aiuto e controllo nell'assunzione della terapia medica in collaborazione con i familiari, operatori sociali e/o il medico di base
- supporto nell'organizzazione della vita domestica :
 - interventi inerenti l'ordinaria pulizia degli ambienti (aerare, spazzare, lavare e spolverare le stanze ed i servizi utilizzati dall'utente)
 - rifacimento letto e riordino dell'alloggio
 - cambio biancheria
 - raccolta, trasporto e lavaggio biancheria
 - acquisto generi alimentari, medicinali e materiale igienico-sanitario
 - preparazione pasti e lavaggio stoviglie, piano di cottura, piani di lavoro
 - raccolta e deposito ai punti previsti dei rifiuti domestici
- sostegno nella vita di relazione :
 - espletamento pratiche burocratiche (pagamento bollette, ritiro e consegna documentazione varia, ecc.)
 - accompagnamento per mobilità esterna (visite mediche, frequenza presidi socio-sanitari e riabilitativi, fruizione del tempo libero) a favore di quei cittadini che per problemi di ridotta autonomia psico-fisica non sono in grado di provvedere autonomamente o con altri aiuti (familiari, associazioni di volontariato, ecc.)

- affiancamento, anche temporaneo, a personale (privato e sanitario) impiegato in attività domiciliare di assistenza e cura
- stimolo alla socializzazione ed all'inserimento nel contesto sociale di appartenenza
- segretariato sociale;
- sostegno nell'utilizzo di strumenti e tecnologie che favoriscano il grado di autonomia;
- integrazione con altre tipologie di interventi previste nel piano di zona per la stessa tipologia di utenti- telefonia sociale, telesoccorso, trasporto, servizi-residenziali.

Gli standard assistenziali saranno differenziati e congruenti per livello di bisogno assistenziale ed espresso in ore di prestazioni settimanali.

Il servizio verrà attuato, ove necessario, in collaborazione con l'istituzione sanitaria per la formulazione di piani di trattamento individualizzati.

ART. 6 - MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il Servizio di Assistenza Domiciliare verrà erogato, secondo il piano personalizzato formulato dal servizio sociale territoriale, d'intesa con il prestatore di servizio, nel limite di ore prestazioni in esso stabilite ed autorizzate per ciascun singolo utente.

Tale piano vincola detto prestatore all'integrale adempimento di quanto in esso prescritto, fatte salve le modifiche che dovessero essere necessarie e per interventi d'urgenza o eventualmente proposte dello stesso per intervenuti mutamenti della situazione del soggetto assistito e successivamente autorizzate dal committente.

ART. 7 - MODALITA' DI ACCESSO E DI AMMISSIONE AL SERVIZIO

La richiesta di fruizione del servizio è inoltrata dalla persona interessata o da chi per essa con il suo consenso informato (familiare, assistente sociale, medico curante, soggetto civilmente obbligato, servizi sociali). Essa va inoltrata ai Segretariati sociali.

L'accesso alle prestazioni è subordinato al possesso dei requisiti previsti.

La valutazione delle condizioni di ammissibilità al Servizio è demandata al Gruppo di Lavoro/UVI che redige un piano individuale di intervento, tenendo conto del grado di autonomia e del bisogno assistenziale del soggetto nel quale dovranno essere definite:

- prestazioni da erogare;
- cadenza e durata delle prestazioni;
- programma degli incontri periodici di valutazione dell'intervento assistenziale

L'ammissione al Servizio è autorizzata con atto formale dalla Direzione del Settore.

Uguale procedura è prevista per la sospensione e/o conclusione delle erogazioni del servizio.

ART.8 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio è erogato nei giorni feriali per il numero di ore assegnate a ciascun utente nella fascia oraria dalle ore 7,00 alle ore 20,00, con prestazioni dirette al beneficiario e prevalentemente presso il suo domicilio, nelle modalità previste e definite ai sensi dei precedenti artt. 5 – 6 – 7 del presente capitolato.

L'ora di prestazione è da considerarsi al netto del tempo necessario agli operatori per raggiungere il luogo di servizio, è compensata al soggetto affidatario nell'importo orario di aggiudicazione risultante in sede di gara con divieto assoluto di ogni transazione economica tra operatore – utente / familiare / convivente.

Il Servizio prevede la effettuazione di:

- A) n. **828** ore di prestazioni di assistenza sociale, da espletare con **n.1 assistente sociale** con impegno orario non inferiore a **n.18** ore settimanali;

Tale figura svolgerà i compiti di coordinatore **responsabile tecnico** ed interlocutore unico per gli aspetti gestionali ed organizzativi del servizio.

Inoltre:

- avrà funzione di organizzazione, coordinamento e supervisione dell'attività svolta dal personale operante nel servizio;
- dovrà essere reperibile durante le ore di espletamento dei servizi ;
- dovrà disporre dei poteri e dei mezzi per garantire la rispondenza del servizio al presente capitolato;
- dovrà essere disponibile per gli incontri con i familiari degli utenti o con enti esterni (medici di base, servizio di unità valutativa disabilità e salute mentale, etc...);
- dovrà, altresì, svolgere prestazioni di segretariato sociale del servizio domiciliare e raccordo operativo di area e partecipare alla stesura del piano personalizzato;

- B) n.**12.504** ore da espletare con in numero di **operatori socio-assistenziali non inferiore a 14 unità** per attività finalizzata a:

- soddisfacimento dei bisogni primari della persona (ass. tutelare);
- decoroso permanere dell'utente nella propria abitazione(aiuto domestico);
- informazione, socializzazione, accompagnamento, integrazione socio-sanitaria(cura delle relazioni);

Più in dettaglio le attività di assistenza domiciliare si concretizzano nelle attività esplicitate all'art.5 del presente capitolato.

ART.9 - PERSONALE DA IMPIEGARE - REQUISITI

I profili degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio sono:

- assistente sociale;
- assistente domiciliare;

Requisiti

Assistente sociale in possesso di laurea specialistica in Scienze del Servizio Sociale che dovrà essere iscritta all'apposito albo regionale, con comprovata esperienza, almeno biennale, attinente l'area di intervento disabilità.

Assistente domiciliare dovrà avere i seguenti requisiti:

- qualifica professionale di assistente domiciliare di base o di operatore socio-assistenziale (O.S.A.) acquisita come previsto dalla D.G.R.C n°2843 dell'8.10.2003 ;
- possesso di patente di guida di tipo B e disponibilità di autoveicolo (proprio o della Ditta);
- idoneità fisica e sanitaria in riferimento alle specifiche mansioni attestata secondo le disposizioni di legge comprovata esperienza almeno triennale in servizi analoghi attinenti l'area di intervento.

Ai fini di una corretta identificazione delle funzioni e compiti relativi ai profili professionali su indicati, si precisa che per le figure individuate le mansioni sono quelle riferite al profilo professionale come da disposizioni di legge, nonché ai profili di cui alla D.G.R.C n°2843 dell'8.10.2003, e che per figure equipollenti sono quelle indicate nei dispositivi collegati alla normativa vigente.

Sono richieste inoltre:

- a) comprovata esperienza almeno triennale in servizi analoghi rivolti alle persone disabili e/o non autosufficienti. Per esperienza triennale si intende quella attestata e risultante a numero non inferiore a n. 400 ore per ciascuna unità professionale;
- b) corrispondenza tra i curricula presentati e le professionalità degli operatori da impegnare nello svolgimento delle attività nei tempi e nei modi esplicitati nel presente capitolato.

Tutti gli operatori dovranno essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento il quale dovrà contenere foto, nome e cognome dell'operatore ed indicazione della aggiudicataria.

E', inoltre, indispensabile, per garantire il miglior funzionamento del servizio, che il personale addetto sia in possesso di idonee capacità dal punto di vista relazionale, sia disponibile alla massima flessibilità d'orario in relazione alle esigenze di servizio, abbia precedentemente acquisito adeguata professionalità nel settore di intervento per disabili e sia stato adeguatamente formato.

Detti operatori dovranno prestare il loro lavoro senza vincolo di subordinazione nei confronti dell'Ente appaltante,rispondendo del proprio operato esclusivamente al Responsabile del servizio dell'Organismo aggiudicatario e al loro datore di lavoro.

ART. 10 – DOVERI DEGLI OPERATORI

Gli operatori dovranno effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, Ufficio e Struttura con cui vengono a contatto per ragioni di servizio; essi devono, inoltre, tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti degli utenti assistiti.

Il personale dell'aggiudicataria dovrà mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizie durante l'espletamento o comunque in funzione modello stesso, restando quindi vincolato al segreto professionale.

Gli operatori debbono attenersi, inoltre, a quanto segue:

- a) far firmare agli utenti o familiari le schede individuali relative al servizio prestato;
- b) avvertire il responsabile del soggetto aggiudicatario dell'eventuale assenza dell'utente;
- c) non apportare modifiche, senza autorizzazione del coordinatore del servizio, né all'orario di lavoro né al calendario assegnato;
- d) partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto;
- e) rapportarsi per ogni evento-circostanza inerente il servizio unicamente al coordinatore del servizio del soggetto gestore, a sua volta referente dell'Ente appaltante.

Il Comune può chiedere a sostituzione degli operatori incaricati che non adempiano correttamente ai compiti previsti dal presente capitolato.

ART. 11 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIA

L'aggiudicataria, ai fini di regolare e puntuale adempimento di tutte le attività del servizio oggetto di appalto, si impegna a:

- fornire personale motivato, adeguatamente preparato professionalmente ed in possesso dei titoli richiesti nel presente capitolato, fisicamente idoneo a svolgere le mansioni assegnate, garantendo la disponibilità di operatori di entrambi i sessi, in particolare per gli assistenti domiciliari, per lo svolgimento delle relative prestazioni;
- fornire un numero adeguato di operatori preposti al fine di assicurare la continuità del servizio, limitare il fenomeno del turnover e salvaguardare il rapporto operatore / utente;
- garantire la stabilità del personale, salvo casi di forza maggiore documentati;
- garantire la sostituzione di operatori titolari, in assenza temporanea, con altri di pari livello professionale:
- garantire la sostituzione, a richiesta degli organi tecnici del Servizio Sociale Comunale, per gli operatori ritenuti inadeguati al compito e privi di sufficiente garanzia di adeguatezza professionale;
- garantire adeguata formazione – aggiornamento per il personale, nel corso dell'appalto, anche per quello che sostituisce i titolari assenti e per eventuali nuovi inseriti, su temi inerenti l'attività da svolgere;
- garantire la piena osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'area di intervento;

- rassegnare, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo del personale designato al servizio con distinzione delle funzioni e con indicazione dei titoli e curricula, singolarmente riferiti a ciascuna unità operativa.

L'aggiudicataria si obbliga, altresì ad:

- osservare, per tutto il personale impiegato, i vigenti specifici contratti di lavoro relativi al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo;

- osservare

- le disposizioni del Dlgs 81/08 e s.m., designando all'uopo il responsabile della sicurezza;
- le disposizioni de Dlgs 196/03, in quanto responsabile del trattamento dei dati personali relativi al servizio oggetto di appalto ed aggiudicato;
- le disposizioni di L.68/99, collocamento dei disabili;

- assumere per tutta la durata dell'appalto, l'intera e diretta responsabilità di ogni danno a persona o cosa che per propria responsabilità, o dei suoi dipendenti o dei suoi mezzi, possa arrecare danni all'Amministrazione appaltante, agli utenti del Servizio o a terzi, in relazione allo svolgimento del Servizio di Assistenza Domiciliare, esonerando espressamente il Comune di Salerno da qualsiasi responsabilità.

L'aggiudicataria, pertanto si impegna a sottoscrivere polizza assicurativa valida ed efficace per tutta la durata dell'appalto, per l'impresa stessa e per il personale impiegato, per l'eventuale responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera (RCT / RCO), nel massimale unico di €1.500.000,00=, fermo restando l'obbligo di tenere indenne il Comune da ogni risarcimento anche per danni che eccedono l'importo assicurato.

ART. 12 – ATTREZZATURE

Per l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare nel rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza, il gestore dovrà fornire le seguenti attrezzature per il proprio personale:

- guanti monouso in lattice (per l'igiene personale) e guanti in gomma (per le pulizie);
- mascherine monouso da utilizzare in caso di necessità;
- camice da lavoro – calzature antiscivolo;
- cartellino di riconoscimento.

Il materiale per la pulizia delle abitazioni degli utenti è a carico degli stessi.

La disponibilità di automezzi per i trasferimenti – accompagnamenti è assicurata dall'affidatario del servizio.

ART. 13 - SEDE OPERATIVA

L'aggiudicataria deve avere un ufficio operativo nel territorio comunale. Inoltre la stessa è obbligata all'attivazione di una segreteria telefonica in funzione dalle ore 7.00 alle ore 20.00 e garantire la presenza di un addetto, durante l'orario di ufficio, in grado di risolvere i problemi emergenti e ricevere segnalazioni inerenti il servizio, nonché assicurare la reperibilità costante del responsabile del servizio fornendo il numero del relativo telefono cellulare.

ART. 14 - CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

Il corrispettivo dell'appalto (quale risulterà a seguito di offerta da parte dell'aggiudicatario) riguarda tutte le prestazioni orarie del servizio di assistenza domiciliare oggetto del presente appalto, per le complessive ore prestazioni di servizio.

Pertanto il corrispettivo delle prestazioni è determinato dal prodotto del costo orario dell'offerta ed aggiudicato in sede di gara per il numero di ore di servizio effettivamente reso. Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere e pretendere dal committente per il servizio in oggetto senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi o rivalutazioni.

La liquidazione avverrà a presentazione di fatturazione delle ore prestazioni effettuate con documentazione di riscontro della regolarità di erogazione e con documentazione attestante il versamento di contributi previdenziali – assistenziali – assicurativi obbligatori per dipendenti e/o soci lavoratori, impegnati nel servizio, oltre che attestazione del soggetto affidatario dell'avvenuta corresponsione al personale di quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori.

ART. 15 - CONTROLLI – INADEMPIENZE – PENALITÀ

L'Amministrazione appaltante effettuerà controlli intesi a verificare la rispondenza di attuazione del servizio alle previsioni del presente capitolato.

In caso di inadempienze applicherà, di volta in volta, penali variabili in relazione alla gravità di quanto rilevato ed a seguito di contestazioni mediante fax e lettera raccomandata, con invito a rimuovere la causa dell'inadempienza, ad ottemperare agli obblighi prescritti ed a presentare le controdeduzioni del caso entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della lettera.

Le penali applicabili:

La liquidazione sarà effettuata entro 90 giorni dal ricevimento della fattura con dispositivo dirigenziale, previa relazione di verifica della regolarità dell'esecuzione delle prestazioni rese nel periodo considerato.

rimuovere la causa dell'inadempienza, ad ottemperare agli obblighi prescritti ed a presentare le controdeduzioni del caso entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della lettera.

Le penali applicabili:

- €300,00 per ritardata o mancata attuazione del progetto di intervento in favore di un utente;
- €. 200,00 mancata sostituzione di operatore assente e conseguente non adempimento di prestazione in favore di utente, per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di non adempimento;
- €300,00 negligenza, imperizia, inosservanza del piano di intervento da parte di operatori, comportante situazioni pregiudizievoli per l'utente;
- €300,00 incompleta attuazione del piano di intervento secondo progetto personalizzato;

- €100,00 impiego di operatori non in possesso dei requisiti richiesti, per ogni operatore e per ogni giorno;
- €. 50,00 omessa comunicazione di sostituzione operatore e di inserimento in servizio di nuovo operatore.

L'importo delle penalità sarà recuperato con detrazioni di pari entità sui corrispettivi dovuti per le prestazioni appaltate.

L'applicazione della penale non pregiudica l'ulteriore diritto a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento di maggiori danni che dall'inadempienza dell'aggiudicataria derivassero al soggetto appaltante.

Art. 16 - IPOTESI DI RISOLUZIONE

In caso di gravi e reiterate inadempienze, oltre che di diniego/rifiuto ad adempiere a quanto formalmente intimato nelle contestazioni di cui al precedente articolo, indipendentemente dall'applicazione delle penalità, sarà avviata la procedura di risoluzione unilaterale del contratto, senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimenti o indennizzo di alcun genere, anche nei seguenti ulteriori casi:

- a) inosservanza della data di inizio contrattuale;
- b) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione, anche parziale, del servizio oggetto di appalto, non dipendente da causa di forza maggiore;
- c) deficienza e negligenza dell'esecuzione dei servizi tali da compromettere l'efficienza, o ledere diritti e dignità dei beneficiari;
- d) ulteriori inadempienze dopo la comminazione di 5 penalità complessive;
- e) apertura di procedura di fallimento a carico dell'aggiudicatario;
- f) perdita del possesso dei requisiti prescritti di legge e che hanno consentito la partecipazione al bando.

In tutte le ipotesi indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato e comunicato mediante lettera raccomandata.

La risoluzione, nei casi previsti dal presente articolo, comporterà, come conseguenza, l'incameramento da parte del Comune di Salerno, a titolo di penale, della cauzione, la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate nonché il risarcimento danno dell'aggiudicatario delle eventuali maggiori spese conseguenti

- g) a ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, delle prestazioni per limitare gli effetti negativi dell'inadempimento dell'aggiudicataria;
- h) a indizione di nuova gara per il riaffidamento del servizio.

Con la risoluzione del Contratto, infatti, sorgerà, nel Comune di Salerno, il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la parte rimanente di essa, in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

Al prestatore di servizi inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dal Comune di Salerno rispetto a quelle previste dal Contratto risolto. Nel caso di minori spese, nulla competerà al prestatore di servizi inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà il prestatore di servizi inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avessero motivato la

risoluzione del Contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non ammettere, in futuro, a gare analoghe l'impresa che per inadempienze contrattuali ricorra nella risoluzione del contratto.

ART. 17 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa, qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente per territorio (Foro di Salerno).

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a competo ed esclusivo carico della ditta, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale, tutte le spese inerenti il contratto, nessuna eccettuata od esclusa, nonché quelle di bollo, di copia, di registrazione e i diritti di segreteria.

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

ART. 19 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale si fa rinvio alle norme di Legge e di Regolamento vigenti.

ART.20- ONERI DI SICUREZZA

In considerazione della natura del servizio oggetto di appalto, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e, pertanto di indicare la stima dei costi di sicurezza in quanto pari a zero.